COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 LUGLIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZAPPA**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 909

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 910

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modificazioni all'articolo 1, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 686, sulla competenza dell'autorità giudiziaria a disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2526) . 910

PRESIDENTE 910, 911

BOSISIO, *Relatore* 910

CACCIATORE 911

DE FLORIO 910

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 911

RICCIO 910

ROMEO 911

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Adeguamenti dei limiti di competenza per valore dei comandanti di porto (*Approvato dal Senato*) (2626) 911

PRESIDENTE 911, 912, 915

BREGANZE 913

MARTUSCELLI, *Relatore* 911, 914

PAG.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 914

PELLEGRINO 914

RICCIO 912

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

QUARANTA: Ordinamento della professione di biologo (1812) 915

PRESIDENTE 915, 916

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 916

REGGIANI, *Relatore* 915

RICCIO 916

Votazione segreta:

PRESIDENTE 916

La seduta comincia alle 11,10.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Verga è in congedo.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo una inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 2526 e successivamente il disegno di legge n. 2626.

Non essendovi osservazioni ritengo che così possa restare stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'articolo 1, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 686, sulla competenza dell'autorità giudiziaria a disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per cause di pubblica utilità (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2526).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 1, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 686, sulla competenza dell'autorità giudiziaria a disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per cause di pubblica utilità » (2526), già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 luglio 1965.

La nostra Commissione iniziò l'esame di questo disegno di legge, nella seduta del 30 settembre 1965, rinviando il seguito della discussione in attesa che venisse fissato il nuovo limite della competenza per valore del pretore. Questo nuovo limite è stato fissato dall'Assemblea, nella seduta di ieri, ed è pertanto opportuno riprendere la discussione del disegno di legge n. 2526.

Desidero ricordare agli onorevoli colleghi i punti essenziali del problema di cui ci dobbiamo occupare facendo, innanzi tutto, presente che, nella seduta del 30 settembre 1965, il relatore Bosisio, si era espresso in termini favorevoli all'approvazione del provvedimento.

La legge 3 aprile 1926, n. 686, fissava in 2.500 lire il limite per il pagamento delle indennità di espropriazione per cause di pubblica utilità, senza che dovessero essere fornite le prove della proprietà del fondo espropriato, sempre che venisse data idonea garanzia. Questo limite di 2.500 lire è stato portato a 50 mila lire con la legge 21 agosto 1949, n. 609; con il disegno di legge oggi al nostro esame si intende elevare questo limite a 500 mila lire.

L'unico problema che, a mio avviso, può essere sollevato riguarda l'opportunità di stabilire in 500 mila lire il limite di questa competenza, mentre il limite della competenza per valore del pretore è stato fissato a 750 mila lire. Desidero ricordare, infatti, che il limite della competenza, ai fini del pagamento delle indennità di espropriazione, è sempre stato stabilito in modo da corrispondere alla metà del limite fissato per la competenza del pretore. È questo un problema da risolvere e dobbiamo, pertanto, decidere se approvare il testo del provvedimento così come è pervenuto dal Senato, o se dobbiamo modificare il proposto limite di lire 500 mila rapportandolo alla metà di quello di lire 750 mila approvato ieri dalla Assemblea per la competenza pretorile.

Il relatore Bosisio, ha facoltà di integrare la sua relazione.

BOSISIO, *Relatore*. Desidero completare brevemente la relazione da me fatta nel corso della seduta del 30 settembre del 1965, nel corso della quale dichiarai di essere favorevole all'approvazione del provvedimento.

Anche oggi raccomando agli onorevoli colleghi di approvare questo disegno di legge senza modificazioni. Per quanto riguarda il limite della competenza ed il problema cui ha fatto riferimento il nostro Presidente, preciso che si tratta di cause di espropriazione e non solo di cause immobiliari. La competenza di queste cause di espropriazione è una competenza *sui generis* e ritengo, pertanto, opportuno mantenere il limite di 500 mila lire, come è previsto nel testo già approvato dal Senato; personalmente reputo questo limite anche troppo basso in relazione all'attuale costo della vita ed al valore della lira.

Per tutte queste considerazioni raccomando agli onorevoli colleghi di approvare senza ulteriori indugi il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RICCIO. A nome del gruppo della democrazia cristiana desidero annunciare che assieme ai miei colleghi darò voto favorevole a questo provvedimento nel testo già approvato dal Senato.

Per quanto riguarda il problema cui ha accennato il Presidente, ritengo giusto il nuovo limite, anche se eccede la metà della competenza per valore del pretore, dato l'elevarsi del costo della vita.

DE FLORIO. A nome del gruppo comunista dichiaro che voterò a favore di questo provvedimento. Ritengo che non sia necessario rispettare il parametro della metà del limite della competenza per valore del pretore, anche perché una eventuale modifica

del limite di lire 500 mila comporterebbe un ritorno del provvedimento al Senato.

ROMEO. A nome del gruppo del movimento sociale dichiaro di essere favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo già approvato dal Senato.

CACCIATORE. Dichiaro a nome del gruppo dei socialisti di unità proletaria, di essere favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sono favorevole all'approvazione di questo provvedimento già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Ai fini del pagamento delle indennità di espropriazione, il limite di lire 2.500, fissato nel terzo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1926, n. 686, ed elevato a lire 50.000 con la legge 21 agosto 1949, n. 609, è ulteriormente elevato a lire 500.000 ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Adeguamento dei limiti di competenza per valore dei comandanti di porto (2626).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento dei limiti di competenza per valore dei comandanti di porto » (2626).

Il Relatore onorevole Martuscelli ha facoltà di svolgere la relazione.

MARTUSCELLI, *Relatore*. Senza entrare nel merito dell'opportunità del provvedimento, che mi sembra indiscutibile, cioè la elevazione dei limiti della competenza per valore, debbo dire che le mie perplessità sono di altro genere.

Per l'articolo 101 della Costituzione, la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, e non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. È consentito, soltanto, istituire, presso gli organi giudiziari ordinari, sezioni specializzate per determinate materie anche con la partecipazione del collegio giudicante di esperti estranei alla magistratura. Quindi, praticamente, la Costituzione sembra accogliere il principio della giurisdizione unica; le eccezioni sono espressamente elencate nel successivo articolo 103, che prevede la competenza del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari. È ben vero che i due articoli 108 e 111 fanno ancora riferimento ai giudici speciali; ma si può ritenere o che questo riferimento sia transitorio (nel senso che si prevedeva l'esistenza di giudici speciali ancora per 5 anni dalla data di entrata in vigore della Costituzione dato che in questo periodo di tempo le loro funzioni andavano riviste, come previsto dalla norma VI delle disposizioni transitorie) oppure che ci si intenda riferire ai giudici speciali previsti espressamente dalla Costituzione, e cioè il Consiglio di Stato, la Corte dei conti ed i tribunali militari. L'accoglimento di questo principio da parte della Costituzione è confermato dalla disposizione VI transitoria per cui, entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione, si doveva procedere alla revisione degli organi speciali di giurisdizione allora esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Che cosa si deve intendere per revisione? A prima vista, sembrava che revisione dovesse significare soppressione, eliminazione; se si elencano nella Costituzione gli organi di giurisdizione speciale che formano una eccezione al principio della giurisdizione unica e si parla di revisione, pareva dovesse intendersi che questi organi con poteri di giurisdizione speciale fossero suscettibili di soppressione. In ogni modo, i cinque anni di cui alla disposizione transitoria sono stati ritenuti un termine non perentorio, e lo stesso concetto di revisione ha subìto una certa interpretazione da parte della Corte costituzionale.

Attualmente riteniamo che revisione, quando che sia, debba significare o soppressione del giudice speciale o trasformazione del giudice speciale in giudice ordinario specializzato (con prevalenza di magistrati ordinari e con la presenza di tecnici), o anche (terza ipotesi, ammessa dalla Corte costituzionale) mantenimento in vita del giudice speciale. Quest'ultima interpretazione è discutibile, per quanto ammessa dalla Corte costituzionale. Naturalmente, la permanenza in vita di un giudice speciale presuppone da parte del legislatore ordinario una sua scelta di politica legislativa. Egli deve rivedere, comunque, la posizione e le caratteristiche del

giudice speciale e, eventualmente, lasciarlo in vita. A questo punto, desidero fare una semplicissima considerazione.

Quand'anche, teoricamente, avessimo questa possibilità, osservo che, per quanto attiene specificamente ai comandanti di porto, manca ad essi il requisito fondamentale e indispensabile di ogni giudice: la loro indipendenza. Infatti, si tratta di un funzionario governativo che il ministro competente può trasferire in qualsiasi momento. Noi possiamo anche lasciare in vita i giudici speciali, se politicamente vediamo che non esiste modo di sostituirli con altri, e se riteniamo che certe esigenze potrebbero essere sacrificate.

Ma, principalmente, per la natura del giudice speciale, cioè per la sua assoluta mancanza di indipendenza dal potere esecutivo, manifesto alla Commissione tutte le mie motivate perplessità e forse non sarebbe inopportuno sentire il parere della I Commissione (Affari costituzionali) su questo argomento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RICCIO. Concordo con quanto ha rilevato il relatore Martuscelli, sul problema della costituzionalità di queso disegno di legge. Il comandante di porto è un giudice speciale, la cui sopravvivenza deve essere considerata nell'ambito ed entro i limiti della Costituzione. Personalmente ritengo che questo giudice speciale dovrebbe essere strutturato in maniera diversa dall'attuale, se non addirittura trasformato in un giudice specializzato. In ogni caso dobbiamo cercare di risolvere il problema tenendo conto della particolare situazione in cui opera questo giudice speciale, e, cioè, il mondo del lavoro marittimo.

Il disegno di legge oggi al nostro esame, tuttavia, non affronta il problema di questo giudice speciale, ma vuole solamente aumentarne il limite della competenza per valore. Praticameite, esistendo questo giudice, lo vuole mettere in grado di svolgere le sue funzioni secondo l'evolversi dei tempi. Desidero fare rilevare agli onorevoli colleghi, che l'eventuale approvazione di questo disegno di legge, che in effetti riguarda solo l'aumento del limite della competenza per valore, potrebbe significare che il Parlamento ha ritenuto di mantenere in vita questo giudice speciale in quanto lo considera legittimo. Finiremmo per dimostrare di esserci occupati della questione di merito, come è stata avanzata dal relatore, e di avere ritenuto necessario il mantenimento di questo giudice speciale. Dobbiamo, pertanto, affrontare con la necessaria chiarezza questo problema, in modo da evitare possibili dubbi interpretativi per il futuro.

Desidero, ancora, manifestare alcune perplessità in relazione ad un altro problema, cioè al fatto che modifichiamo con legge le attribuzioni e le funzioni di un giudice speciale, sia pure solamente in rapporto alla sua competenza per valore; la Corte costituzionale, con sentenze dell'11 marzo 1957, 11 luglio 1961, 31 marzo 1965 e 6 luglio 1965 ha affermato che la possibilità di una revisione delle giurisdizioni speciali non esclude che esse possano continuare a vivere così come sono, anche quando la loro struttura ed il loro modo di operare contrastino con i precetti della Costituzione relativi alla giurisdizione in generale. La Corte costituzionale ha, pertanto, praticamente voluto dire che questi giudici speciali possono rimanere in vita così come sono, sempre che non vengano modificate le loro attribuzioni.

Dato che la Costituzione ha fissato in cinque anni il limite di tempo per la revisione dei giudici speciali sorge, a mio avviso, un delicato problema di natura costituzionale nel momento in cui noi modifichiamo anche la sola competenza per valore di un giudice speciale, senza procedere ad una revisione di merito che deve essere fatta anche se è scaduto il limite di tempo dei cinque anni.

Per coscienza e per quanto deriva dalla mia esperienza personale, dato che sono stato sottosegretario di Stato per la marina mercantile, devo dire che questi giudici, i comandanti di porto, svolgono eccellentemente le loro funzioni; tuttavia faccio rilevare che, molto spesso, si verifica una situazione assurda, per cui il comandante del porto, prima, eleva le contravvenzioni e, poi, giudica delle stesse. Anche questo è un problema che non possiamo fare a meno di considerare; e dobbiamo anche considerare che questo comandante di porto, come ha ricordato il collega Martuscelli, è un funzionario dello Stato che può essere trasferito, che ha superiori diretti per cui la sua posizione non risponde a quella indipendenza richiesta per i giudici ordinari dalla legislazione italiana.

Per queste considerazioni, dato che, ripeto, si tratta di un delicato problema di natura costituzionale, ritengo che sarebbe opportuno rinviare la discussione del disegno di legge, in modo da permettere uno studio più approfondito del problema, studio che dovrebbe essere condotto dal Governo di concerto col Ministero della marina mercantile.

Si potrebbe fare anche un'altra osservazione, non soltanto di delicatezza costituzio-

nale, ma anche di legittimità costituzionale. Con questo disegno di legge non trattiamo soltanto dei limiti quantitativi, cioè della competenza per valore, dato che nella modifica all'articolo 598 (amichevole componimento) del codice della navigazione troviamo che il comandante del porto, delle cause contemplate dall'articolo 589, anche quando eccedano la propria competenza, deve adoperarsi, ove ne sia richiesto, per indurre le parti ad un amichevole componimento. Benissimo! Qualunque cittadino può agire, non come giudice ma come cittadino, per un amichevole componimento. Ma quando si aggiunge che, se il componimento riesce, si compila il processo verbale, sottoscritto dalle parti, dal comandante del porto e dal cancelliere, ed il processo verbale diventa titolo esecutivo, e quando riconosciamo il valore di titolo esecutivo ad un componimento amichevole davanti a questo giudice, indubbiamente veniamo ancora una volta a riconoscere eccezionali prerogative a questo giudice. Questa osservazione si aggiunge alle altre, per dimostrare come sia opportuno trattare a fondo questo problema e definirlo nella luce piena del sistema costituzionale.

Desidero terminare il mio intervento esprimendo ancora una volta l'apprezzamento pieno e l'ammirazione convinta verso tutti questi giudici speciali, che hanno reso e ancora oggi rendono giustizia nel senso profondo della parola. Però questa ammirazione, che deriva anche dalla mia esperienza personale, non può permettermi di non sollevare una questione di delicatezza costituzionale. Credo, infatti, che tutti noi, tutto il Parlamento, debba sentirsi impegnato ad attuare la Costituzione, nelle linee che essa prescrive.

Mi permetto, inoltre, di ricordare che la stessa delicatezza esiste per un altro problema, parlo del Tribunale militare. Non è possibile che quest'ultimo continui a lavorare così come lavora, su posizioni e principî statuiti prima della Costituzione. Quando in Parlamento è stato già presentato un disegno di legge e successivamente una proposta di legge, è chiaro che il problema esiste. E quando il problema viene posto a livello parlamentare, non può non parlarsi di indelicatezza costituzionale di fronte al fatto che questi provvedimenti non vengono portati a conclusione.

Pregando che la proposta relativa ai tribunali militari abbia la sua trattazione, la discussione di questo tema ci porterà naturalmente a considerare tutto il problema, così com'è stato impostato dal relatore Martuscelli, non soltanto con riguardo ai tribunali militari ma con riguardo a tutti gli altri eventuali giudici speciali.

Quando esprimo le mie considerazioni a questa Commissione (considerazioni che riguardano soprattutto l'avvenire) lo faccio alla luce della profonda ammirazione che sento per la Commissione stessa e per il Presidente, al fine di una collaborazione franca e sincera anche con il rappresentante del Governo.

BREGANZE. Nel corso della discussione sul bilancio della marina mercantile, ricordo di avere avuto occasione di intervenire brevemente, facendo fra l'altro presente come il comandante di porto avesse una figura rapportata non soltanto alla procedura civile ma anche al diritto penale. Egli infatti, per determinati aspetti contravvenzionali, puniti però anche con l'arresto, è colui che emette il decreto penale ed anche colui che giudica sulla opposizione al decreto stesso. In tal senso, ho sollecitato un riesame generale della figura di questo giudice, specialmente per gli aspetti penalistici più che quelli civilistici. Ricordo che quando è sorta nella scorsa legislatura l'opportunità di modificare i limiti della competenza per valore mi sono avveduto della sentenza della Corte costituzionale che, chiamata a giudicare se fosse legittima o meno la competenza del comandante di porto, aveva ritenuto che lo fosse. Come modestissimo studioso del diritto, posso dubitare se condividere o meno questa decisione. Ma la sentenza è un dato di fatto.

Il deputato Riccio, tuttavia, eccepisce che il discorso della Corte costituzionale, anche in virtù di alcune altre sentenze, è superato qualora non si voglia soltanto conservare quello che sta nella competenza di un certo organo costituzionale, ma si voglia anche modificare le attribuzioni di questo organo. Le altre sentenze citate, a mio modesto avviso, non sono, nel caso, applicabili. Per lo meno, per quanto riguarda l'aumento di valore, non facciamo alcuna variante di attribuzioni, ma soltanto ci adeguiamo allo spostamento del livello monetario. Se è così, non siamo assolutamente in presenza di una di quelle ipotesi che la Corte costituzionale, giustamente, ha sanzionate come violatrici del precetto costituzionale; si procede, ripeto, ad un semplice allineamento di quantità senza toccare le sostanziali attribuzioni del giudice.

A parte le ragioni di opportunità che possono esistere, non mi sembra sussista il divieto di legittimità che è stato non a torto evidenziato e portato all'attenzione della nostra

Commissione. L'articolo 598 del codice della navigazione dice che nelle cause contemplate nell'articolo 589, che eccedono il valore di lire 10.000 (poi portato a lire 100.000), il comandante di porto, quando ne sia richiesto, deve adoperarsi per indurre le parti ad un amichevole componimento. Anche qui, siamo soltanto nel caso di un allineamento di valore. Pertanto, non ricorre quella preclusione di legittimità che è stata fatta presente.

È vero che nelle precedenti formulazioni di questo articolo si era fissata una cifra specifica, ma nel testo oggi in esame si dice che ci si allinea alla competenza per valore del pretore. Il problema, a mio avviso, si potrebbe facilmente superare stabilendo a 750 mila lire il limite della competenza del comandante di porto; questa soluzione comporterebbe soltanto, per il futuro, degli interventi specifici del legislatore in relazione agli eventuali mutamenti della competenza del pretore. Stabilendo a 750 mila lire la competenza del comandante di porto, supereremmo, comunque, tutti i problemi, in quanto dimostreremmo che si tratta di un puro allineamento monetario.

Dobbiamo, comunque, deciderci ad affrontare il problema di fondo, per stabilire se sia necessario mantenere o sopprimere questo giudice che ha una natura completamente diversa da quella del giudice ordinario; il problema sussiste anche per altre figure della giurisdizione italiana.

Per queste ragioni sarebbe opportuno, anche se ritengo il problema superabile con la fissazione del limite a 750 mila lire della competenza per valore del comandante di porto, chiedere il parere della Commissione affari costituzionali.

PELLEGRINO. Desidero esprimere il parere contrario del gruppo comunista a questo disegno di legge, che fa sorgere molte perplessità di natura costituzionale; concordo, e non desidero ripetere le argomentazioni, con quanto hanno sostenuto il relatore Martuscelli e il deputato Riccio. Questo disegno di legge avrebbe dovuto prevedere l'adeguamento costituzionale del comandante di porto, con la soppressione di questo organo di giurisdizione speciale, e non l'adeguamento dei limiti di competenza per valore.

La Costituzione non prevede l'esistenza di giudici speciali ma, al caso, secondo quanto stabilito dall'articolo 102, di giudici della giurisdizione ordinaria specializzati per singole materie.

Se approvassimo, pertanto, questo disegno di legge, dimostreremmo che il Parlamento non ha intenzione di prendere l'iniziativa per effettuare l'adeguamento di questa materia alle norme costituzionali.

La Corte costituzionale, nelle sue sentenze che si riferiscono alla materia dei giudici speciali, ha stabilito che il Parlamento non è liberato dal suo dovere di procedere alla revisione degli organi speciali di giurisdizione, anche se sono trascorsi i cinque anni previsti dalla VI norma transitoria della Costituzione.

Per queste considerazioni, riteniamo che sia opportuno un rinvio della discussione; se gli onorevoli colleghi dovessero decidere di procedere alla votazione di questo disegno di legge, dovremmo chiederne la rimessione alla Assemblea per un esame più vasto e più approfondito del problema.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo ritiene che si tratti di un puro adeguamento monetario della competenza per valore del comandante di porto, come ha sostenuto anche il deputato Breganze.

Comprendo, tuttavia, le ragioni delle perplessità manifestate dal relatore Martuscelli e dagli altri colleghi, anche se riguardano il mantenimento di questo giudice speciale quale è il comandante di porto. Il problema della soppressione o del mantenimento, che è possibile in base alle sentenze della Corte costituzionale, è molto più vasto del problema cui si riferisce, in effetti, il disegno di legge in esame che vuole permettere a questo giudice speciale, dato che esiste, di svolgere adeguatamente le sue attuali funzioni in relazione all'aumentato costo della vita.

L'unica osservazione, a mio avviso, valida è quella avanzata dal deputato Riccio, il quale ha detto che approvando l'aumento del limite della competenza per valore del comandante di porto, dimostreremmo di esserci occupati anche del problema generale del mantenimento di questo giudice speciale, decidendo per il suo mantenimento ed adeguandone i limiti di competenza. Posso dire che non era questa l'intenzione del Governo, ma comprendo le perplessità del collega Riccio, per risolvere le quali sarebbe forse opportuno un rinvio della discussione e chiedere il parere della Commissione affari costituzionali.

MARTUSCELLI, *Relatore.* Credo, dopo il conforto del parere dei colleghi, di poter dire che la soluzione migliore sarebbe che il Governo presentasse un nuovo disegno di legge, per la trasformazione di questo giudice speciale in giudice ordinario specializzato op-

pure per il mantenimento di esso, ma come organo puramente amministrativo.

Il rappresentante del Governo afferma che, essendo questo organo ancora in vita, tanto vale adeguarne le competenze. Ma il fatto che sia ancora in vita dipende da noi, Parlamento e Governo. Si tratta di giungere ad un accordo. Ci siamo convinti che esso è non soltanto un funzionario amministrativo, ma un giudice non indipendente e molte volte giudice e parte al tempo stesso. È altresì da considerare l'ipotesi di mantenere in vita questo organo, secondo la sentenza della Corte costituzionale, ma senza potenziarlo e senza rafforzarne le competenze.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, date le dichiarazioni del deputato Pellegrino e le osservazioni degli altri colleghi intervenuti nella discussione, ritengo opportuno chiedere il parere della Commissione affari costituzionali per un esame più approfondito del problema, esame che potrebbe servire anche nel caso di rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

Vorrei aggiungere che, se non altro sotto il profilo dell'opportunità, si rende forse necessario anche un riesame del disegno di legge da parte del Ministero di grazia e giustizia. Il relatore Martuscelli ha sostenuto un'opinione, il deputato Riccio un'altra, una terza il deputato Breganze, ed il rappresentante del Governo un'altra ancora. Senza alcuna pregiudiziale, pertanto, e tenendo conto di tutte le raccomandazioni espresse (tra cui la possibilità che il Governo o il Parlamento ripresentino il problema con una diversa impostazione), rinvio il seguito della discussione al momento in cui riceveremo il parere della Commissione affari costituzionali.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Quaranta: Ordinamento della professione di biologo (1812).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Quaranta: « Ordinamento della professione di biologo » (1812).

Il relatore onorevole Reggiani ha facoltà di svolgere la sua relazione.

REGGIANI. Ringrazio il Presidente per aver iscritto all'ordine del giorno della nostra Commissione questa proposta di legge, il cui esame era stato demandato ad un Comitato ristretto.

Per motivi indipendenti dalla volontà dei singoli deputati il Comitato ristretto non ha potuto riunirsi, per cui ritengo molto opportuno procedere ora con la trattazione in sede di Commissione. Non parlerò della natura della professione di biologo, poiché ho già avuto occasione di farlo nella seduta del 27 aprile 1966. In quella riunione, il Governo presentò un rilevante numero di emendamenti che, oltre a qualche ritocco di forma, comportavano l'introduzione, nel testo della proposta di legge, di disposizioni di carattere regolamentare. A questo proposito, la Commissione promosse una certa discussione. Ricordo che il Presidente chiese quale fosse il numero dei biologi e che il rappresentante del Governo, su questo come su altri argomenti, si riservò di rispondere. In linea di massima, tuttavia, il Ministro di grazia e giustizia espresse parere favorevole alla costituzione dell'ordine dei biologi, poiché ritenne che questa attività rientrasse fra quelle previste nell'articolo 2229 del codice civile.

Debbo richiamare per parallelismo la legge 3 febbraio 1963, che contiene disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo, in quanto è identica in tutto e per tutto il testo della proposta di legge Quaranta. È identico il numero degli articoli, identica la loro intestazione, nonché il loro contenuto, salvo la diversificazione della materia che nel nostro caso concerne la professione di biologo. Per quanto riguarda i geologi esiste poi il disegno di legge n. 2317-*B*, approvato questi giorni dalla nostra Commissione, che contiene norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963.

Per un criterio logico-sistematico, per una doverosa esigenza di uniformità delle leggi, penso che la nostra Commissione dovrebbe approvare al più presto la proposta di legge Quaranta, lasciando a regolamenti o a norme integrative successive di statuire sulla applicazione della legge in base ai principî contenuti negli emendamenti presentati dal Governo, che hanno una natura essenzialmente regolamentare oppure trasformare questi emendamenti in un autonomo disegno di legge, come si è fatto con il provvedimento n. 2317-*B* per la categoria dei geologi.

PRESIDENTE. Per i geologi esisteva la legge del 1963 che, fissando soltanto criteri generali, era insufficiente per far funzionare l'organismo, così abbiamo dovuto approvare, la settimana scorsa, una legge apposita contenente norme integrative di carattere regolamentare.

Per quanto riguarda l'attuale problema dei biologi, il problema consiste nell'effet-

tuare una scelta tra una legge che contenga solo principî generali ed una legge che, senza necessità di un futuro regolamento, fissi fin da ora i principî generali e le norme regolamentari. La soluzione di questo problema era stata da noi affidata proprio al Comitato ristretto.

Considerando che i regolamenti sono di solito emanati dopo molto tempo, alcuni di essi si fanno attendere da cento anni, e che per i geologi si è dovuta fare una apposita legge per le norme integrative, ritengo che sarebbe opportuno approvare la proposta di legge Quaranta integrata con gli emendamenti proposti dal Governo.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Da un punto di vista giuridico, bisognerebbe risolvere il problema approvando la proposta di legge sui biologi così com'è, con la fissazione dei soli principî generali, demandando al regolamento le altre norme. Da un punto di vista pratico, però, noi tutti sappiamo che molto spesso il regolamento tarda ad essere emanato e si rivela necessario fare una seconda legge con le norme integrative, come è avvenuto per i geologi.

Per questa ragione il Governo aveva presentato tutti quegli emendamenti di natura regolamentare, in modo da evitare che si ripetesse, in futuro, quanto è avvenuto per i geologi; per quanto riguarda la scelta del metodo da seguire, cioè se fare una legge con i soli principî generali e un'altra legge contenente anche norme regolamentari, il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

RICCIO. Ritengo che sia opportuno rinviare l'esame del provvedimento per un ulteriore approfondimento, anche in relazione ad un problema di grande importanza che è stato sollevato da un ordinanza di un pretore, ordinanza che, per disposizione della Corte costituzionale, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 1966, n. 168. Questa ordinanza si riferisce alla norma della Costituzione relativa ai poteri del Presidente della Repubblica, al quale è demandato anche il potere di emanare regolamenti, e fa rilevare come un potere simile non sia previsto nelle norme riguardanti il Presidente del Consiglio. Giuridicamente, fino a questo momento, il Governo ha emanato regolamenti in base alla legge del 1926, n. 100, per cui non si è trattato di regolamenti veri e propri, ma di delege legislative al Governo per l'emanazione di regolamenti.

Il pretore ha sollevato la questione di leggittimità costituzionale, dicendo che il Governo non può emanare regolamenti.

Si deve, comunque, stabilire se il Parlamento deve approvare solo leggi o anche norme regolamentari, che non si addicono alla natura ed alla dignità del Parlamento.

Per tutte queste considerazioni, ritengo che si debba rinviare l'esame del provvedimento per un ulteriore approfondimento.

PRESIDENTE. Dopo gli interventi degli onorevoli colleghi e l'osservazione del collega Riccio, ritengo opportuno rinviare l'esame del provvedimento alla riapertura dei lavori parlamentari e dopo che il Comitato ristretto, presieduto dal collega Reggiani, avrà riesaminato il problema.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione sul disegno di legge:

« Modificazioni all'articolo 1, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 686, sulla competenza dell'autorità giudiziaria a disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per cause di pubblica utilità » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2526):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Assennato, Berlinguer Mario, Bisantis, Bonaiti, Bosisio, Bova, Breganze, De Florio, Fortuna, Galdo, Guidi, Lucifredi, Martini Maria Eletta, Martuscelli, Melis, Pennacchini, Quaranta, Reggiani, Riccio, Sforza, Tenaglia, Valiante e Zappa.

È in congedo:

Verga.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO